

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

PROROGA SOSPENSIONE RATE MUTUI

Il **30 gennaio 2013** è stato firmato l'accordo tra **ABI e 13 associazioni dei consumatori** che proroga al **31 marzo 2013** il **termine di presentazione** delle domande per **la sospensione delle rate dei mutui**.

Tale accordo prevede inoltre che gli **eventi** che danno diritto alla sospensione delle rate (es. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, licenziamento, cassa integrazione, ecc.) possono verificarsi **entro il 28 febbraio 2013**.

COMPENSAZIONI CREDITO IVA E SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

In risposta ad un quesito della stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla **decorrenza del blocco delle compensazioni IVA per i soggetti in perdita sistematica**, introdotto dal D.L. n. 138/2011.

In particolare, la **disposizione ha effetto dal 2013** in quanto il limite alla compensazione IVA opera solamente nel momento in cui, dalla dichiarazione, emerge una situazione di società in perdita sistematica.

Dato che il primo triennio di osservazione è quello 2009-2011, la prima annualità in cui la società poteva essere considerata di comodo è il 2012. Pertanto, il blocco alla compensazione del credito IVA nel Mod. F24 trova applicazione effettiva dal 2013.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI- REGOLE INVARIATE PER I VECCHI CONTRATTI

Con **Nota 14 febbraio 2013**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito **all'opzione della cedolare secca sui contratti d'affitto** esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare la sopracitata Nota ribadisce quanto disposto con la **Circolare 4 giugno 2012, n. 20**: *"l'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima"*.

Inoltre, si precisa che *"la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore"*.

In base alle precisazioni fornite dall'Agenzia, quindi, i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca nel Modello 730/2012 o Unico 2012 non devono ripetere l'opzione compilando il Mod. 69. Infatti, l'opzione esercitata nel Mod. 730/UNICO 2012 è vincolante anche per le successive annualità, fino a revoca.

Si ricorda che le disposizioni sopra esposte riguardano esclusivamente i **contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data**

OCCORRE CONSERVARE IL PRELIMINARE

Con **Direttiva 12 febbraio 2013**, la **Direzione centrale affari legali** dell'Agenzia delle Entrate invita gli Uffici ad uniformarsi al recente orientamento della Corte di Cassazione contenuto nella Sentenza 21 settembre 2012, n. 36624, relativamente alla **conservazione e l'esibizione dei documenti** ai fini della tenuta della contabilità.

In particolare, ha chiarito che tra le scritture contabili che una **società immobiliare** deve conservare obbligatoriamente rientrano i **preliminari di compravendita**, essendo richiesto dalla natura stessa dell'impresa (art. 2241, C.c.). Tale documento comprova infatti l'avvenuta corresponsione del pagamento della caparra e pertanto **attesta il ricavo da parte dell'impresa venditrice**.

Di conseguenza, la mancata conservazione del preliminare **integra il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili** e gli Uffici dovranno tenere conto di tale interpretazione in sede di denuncia penale e di valutazione dei presupposti per la costituzione di parte civile.

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 15 FEBBRAIO – CHIARIMENTI VARI

Con **Circolare 15 febbraio 2013, n. 1**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito una serie di chiarimenti relativi a quesiti posti recentemente dalla stampa specializzata ("Telefisco 2013"). Di seguito si riportano i principali temi affrontati:

- **redditest e redditometro;**
- **spesometro:** per il 2012 i **produttori agricoli** non sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- **IVA per cassa:** la cessione di crediti non determina l'esigibilità dell'imposta in quanto rileva soltanto il momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Inoltre, la presenza di operazioni non ammesse al regime (ad esempio, cessioni all'esportazione e intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali) preclude la possibilità di applicarlo anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse;
- **rivalutazione di terreni e partecipazioni:** per le partecipazioni, la **cessione a un prezzo inferiore** al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali; **<Lrimborso da IRAP sulle spese del personale:** in caso di conferimento d'azienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette per la mancata deduzione dell'IRAP sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente;
- **scheda carburante o moneta elettronica;**
- **società in perdita sistematica;**
- **acquisti da operatori black list;**
- **imposta di bollo sui prodotti finanziari:** se la polizza finanziaria estera è intestata a una fiduciaria italiana e la società estera non ha optato per il bollo virtuale, la fiduciaria residente applica l'imposta, per ciascun anno, all'atto del rimborso o del riscatto della polizza;
- **IVAFE:** in merito alle modalità di compilazione del quadro RM ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, se nel corso d'anno cambia la quota di possesso del prodotto:
 - nel caso di possesso di un titolo, vanno compilati due righe ("quota di possesso" e "periodo");

- o nell'ipotesi di conti correnti e libretti, va compilato un solo rigo, poiché rileva il valore medio di giacenza pro quota

CUD CARTACEO SOLO SU RICHIESTA

Il **comma 114, art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n 228** (c.d. "**Legge di stabilità 2013**") ha previsto che, da quest'anno, gli **enti previdenziali non invieranno più il CUD in forma cartacea** se non su espressa richiesta dell'interessato. Il **canale principale sarà quello telematico**.

Sono attesi chiarimenti da parte dell'INPS, in vista della **scadenza del 28 febbraio**

MAGGIORAZIONE IRES PER LE SOCIETA' DI COMODO

Con **Circolare 4 marzo 2013, n. 3**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito importanti chiarimenti in merito alle **modalità di applicazione della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota ordinaria IRES per le società "di comodo"**.

In particolare, la Circolare in esame precisa che:

- la maggiorazione, introdotta dal D.L. n. 138/2011, si applica alle **società non operative ed a quelle in perdita sistematica** che rientrano tra i soggetti passivi IRES;
- la base imponibile è rappresentata dal **reddito minimo presunto** (art. 30, comma 3, Legge n. 724/1994) o, se superiore, dal **reddito "ordinariamente" determinato**;
- le **società per azioni**, le **società a responsabilità limitata** e le **società in accomandita per azioni** che si qualificano **non operative** e che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, TUIR) provvedono **separatamente e autonomamente ad applicare la maggiorazione**;
- qualora la società "di comodo" rientri nell'ambito del **consolidato nazionale**, a prescindere dalla qualifica di consolidante o consolidata deve liquidare e versare **autonomamente** la maggiorazione IRES;
- le disposizioni relative all'incremento dell'aliquota IRES si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)**.

NOVITA' LAVORO

APPRENDISTATO STAGIONALE

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'**Interpello n. 5 del 5 febbraio 2013** posto da Federalberghi, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'articolo 4, comma 5 del D.Lgs n. 167/2011, che contiene una particolare disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi "in cicli stagionali".

In particolare, il Ministero ritiene che le previsioni di ordine generale sulla "stabilizzazione" degli apprendisti (almeno il 50% dei rapporti negli ultimi 36 mesi) non trovano applicazione nell'ambito delle attività stagionali.

In tal caso, agli apprendisti si applicano "*le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro*".

LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER MANCATO RIENTRO DALLA FERIE

In materia di **licenziamento**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che qualora il dipendente si assenti dal posto di lavoro nonostante il datore abbia inequivocabilmente rifiutato la richiesta di ferie fuori programmazione, il provvedimento espulsivo dovrà considerarsi legittimo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 2618 del 5 febbraio 2013**, ha precisato che, non solo deve essere considerato legittimo e fondato il licenziamento in presenza della suesposta violazione, ma dovranno anche considerarsi ininfluenti le giustificazioni relative allo stato di salute del lavoratore, che abbia omesso di presentarsi all'audizione per fornire le sue giustificazioni in relazione ad uno stato ansioso, che ha trovato origine nella comunicazione del datore di lavoro

DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Con l'**Interpello n. 6 del 5 febbraio 2013**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per fornire chiarimenti in ordine alla disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento (entro il compimento di un anno di età del bambino). In particolare, viene chiesto se a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (necessità della convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni del bambino), la madre può usufruire dell'indennità di disoccupazione per il medesimo periodo.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità disposte nell'ipotesi di licenziamento, pertanto compresa quella di disoccupazione involontaria, esclusivamente qualora abbia presentato le dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno del bambino

NUOVA DENUNCIA TELEMATICA DI INFORTUNIO

In attuazione del DPCM 22 luglio 2011, in base al quale *"a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica"*, l'INAIL, con **Comunicazione del 22 gennaio 2013**, rende noto che saranno rilasciate gradualmente le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale in via telematica, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente).

Alla data del **1° luglio 2013**, l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'INAIL già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

Contestualmente alle modifiche apportate alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica l'Istituto ha proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione.

NUOVE ALIQUOTE INPS PER LA GESTIONE SEPARATA

L'INPS, con la **Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013**, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'anno 2013 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata **nell'anno 2013** sono complessivamente fissate come segue:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%** (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);

- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **20,00%**.

COLF E BADANTI – IL CONTRIBUTO INPS PER IL 2013

L'INPS, con la **Circolare n. 25 dell'8 febbraio 2013**, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2013 per i lavoratori domestici.

Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente **entro il giorno 10 del mese successivo** a quello in cui si è compiuto il trimestre solare e quindi:

- 1° trimestre 2013 (gennaio – marzo): entro martedì 10 aprile 2013;
- 2° trimestre 2013 (aprile – giugno): entro martedì 10 luglio 2013;
- 3° trimestre 2013 (luglio – settembre): entro mercoledì 10 ottobre 2013;
- 4° trimestre 2013 (ottobre – dicembre): entro venerdì 10 gennaio 2014.

ARTIGIANI E COMMERCianti – I CONTRIBUTI INPS PER IL 2013

Con **Circolare 8 febbraio 2013, n. 24**, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013. Nello specifico, si prevede che:

- **le aliquote** per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2013 sono pari al **21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti**;
- **per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990**. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al **18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti)**;
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- è dovuto **il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili**.

Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:

- il reddito **minimale** 2013 è pari ad euro **15.357,00**;
- il reddito **massimale** 2013 è pari ad euro **75.883,00** (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà marzo 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*